




1/14

R. G.
Gen.
Rep.
Ud.
Seci.
Dep.
Dep.



CORTE D'APPELLO DI ANCONA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona -sezione civile- composta dai seguenti magistrati:

- Dr. CARMINE PINELLI Presidente
- Dr. GIANMICHELE MARCELLI Consigliere
- Dr. ANNALISA GIANFELICE Consigliere

Ha pronunciato la seguente

APPOSTE MARCHE PARI
A € 12,51
SULL'ORIGINALE/ISTANZA
SENTENZA Data

nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. [redacted] e promossa con atto di citazione da

IL CANCELLIERE

[redacted] residente a [redacted], rappresentata e difesa giusta procura a margine della citazione dagli avv.ti Claudia Chiarini e Barbara Bischi del Foro di Urbino, ed elettivamente domiciliata con le stesse presso lo Studio dell'avv. Francesco Nepi in Corso Mazzini n. 148 di Ancona

- APPELLANTE-

CONTRO

[redacted] nata [redacted] il [redacted] residente [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata con lo stesso in [redacted]

Handwritten signature

Condominio

Equitalia

Comune di

- APPELLATI-contumaci

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 219/2011 pronunciata dal Tribunale Civile di Pesaro - Sezione distaccata di Fano in data 12.7.2011

CONCLUSIONI

Conclusioni per l'appellante:

“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza impugnata:

- ▲ in via preliminare ed in rito dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dalla signora [REDACTED]
- ▲ nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, accertando la pignorabilità del bene oggetto di esecuzione e l'efficacia del pignoramento eseguito sulla quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà superficaria del medesimo bene in data 4.6.2007 ad istanza della signora [REDACTED] in danno di [REDACTED] per il recupero delle somme a lei dovute a titolo di contributo al mantenimento del figlio naturale minore [REDACTED]

[REDACTED]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.



, con
oriele
so lo
Fisc.
pro
*
me
no,
aci
o -
na
ta
o,
el
el
a
li
i

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di non aderire alla interpretazione del disposto di cui all'art. 170 c.c. indicata da questa difesa, si solleva questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 della Costituzione, posto che ove la norma richiamata dovesse essere interpretata nel senso di impedire ad un figlio naturale (e per esso al genitore con il quale il figlio conviva sino a che non economicamente indipendente) di agire in via esecutiva su un bene di proprietà dell'altro genitore naturale costituito in fondo per soddisfare crediti di mantenimento e/o alimentari, ciò determinerebbe una intollerabile disparità di trattamento tra prole naturale e prole legittima, oltre che una ingiustificata violazione dei diritti fondamentali della prole naturale ed una indebita limitazione dei diritti di azione della prole naturale medesima, oltre che del genitore con il quale questa conviva e che dunque, in caso di inadempimento dell'altro genitore, si faccia integralmente carico del mantenimento del figlio naturale".

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 3 aprile 2008, la signora [redacted] proponeva opposizione di terzo avverso l'esecuzione immobiliare intrapresa dalla signora [redacted] dal Condominio [redacted] (con intervento della Equitalia [redacted] nei confronti del signor [redacted] ed avente ad oggetto una quota pari ad 1/2 della proprietà superficiaria di un immobile a lui [redacted] intestata, in virtù di titolo esecutivo costituito dalla sentenza Tribunale dei Minori delle Marche n. 4 del 7 maggio 2004 dichiarativa della paternità di [redacted] nei confronti del figlio naturale [redacted] l'azione promossa dalla [redacted] era infatti volta al recupero delle somme alla stessa dovute dal sig. [redacted] a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore [redacted] avendo la sentenza posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 300,00 (sceso poi a €. 250,00 a seguito di sentenza della Corte di Appello di Ancona) da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.

La [redacted] premesso di essere titolare della proprietà superficiaria della rimanente metà del bene, allegava che sul bene oggetto di esecuzione era stato costituito un fondo patrimoniale con atto del 3 agosto 1998, trascritto il 7 agosto 1998: eccepiva pertanto che i crediti vantati dalla signora [redacted] e dalla Equitalia [redacted] dovevano considerarsi contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Si costituivano in giudizio il creditore procedente che contestava in fatto ed in diritto l'opposizione, si costituivano altresì il Condominio [redacted] ed il Comune di [redacted],

l'uno affinché venisse dichiarato legittimo ed efficace il pignoramento dal medesimo eseguito in danno di [redacted] e, l'altro affinché venisse riconosciuta la titolarità della nuda proprietà dell'ente sul bene esecutato, eretto su terreno concesso dal Comune di [redacted] in diritto di superficie alla Cooperativa costruttrice.

Rimanevano invece contumaci il debitore esecutato [redacted] e la terza intervenuta Equitalia [redacted]

Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pesaro, sezione dist. di Fano accoglieva l'opposizione statuendo : *«definitivamente pronunciando sulle domande, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:*

a) accerta e dichiara la limitata pignorabilità degli immobili costituiti in fondo patrimoniale da [redacted], con atto pubblico a rogito notaio [redacted] 3.8.1998, registrato il 10.8.1998 presso l'Ufficio del registro di [redacted] al n. 962 serie [redacted] trascritto a Pesaro il 7.8.1998 al n. reg. part. 4602, immobili siti in [redacted] censiti al [redacted] quanto alla proprietà superficiaria a [redacted] in pari quota, e, quanto alla nuda proprietà, al Comune di [redacted], oggetto, presso questo Tribunale, della procedura esecutiva n. 50/07 (cui è riunita la n. 51/07), e, per l'effetto dichiara inefficace il pignoramento eseguito in data 4.6.2007 sugli stessi ad istanza di [redacted] e l'intervento effettuato in data 30.7.2007 da Equitalia [redacted] b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.» La sentenza veniva emessa e pubblicata in data 12.07.2011

Avverso detta sentenza ha interposto appello la [redacted] con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 gennaio 2012.

Gli appellati, ritualmente citati, non si sono costituiti sicchè ne va dichiarata la contumacia

L'appello proposto dalla [redacted] illustra i seguenti motivi di appello: inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione attiva dell'opponente; non opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale sull'immobile oggetto dell'esecuzione alla procedura esecutiva intrapresa dalla signora [redacted] in mancanza di prova circa l'adempimento dell'onere dell'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio; estraneità dell'esecuzione immobiliare attivata dalla sig.ra [redacted] alle ipotesi di impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale individuate dall'art. 170 c.c. (anche alla luce

seguito
a nuda
diritto

della legge n. 219/2012); illegittimità costituzionale dell'art. 170 c.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 della Costituzione.

L'appello è fondato.

terza

Seguendo un corretto criterio logico giuridico, va affrontata in primo luogo la questione della legittimazione attiva della opponente, odierna appellata, [redacted] a proporre opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dalla sig.ra [redacted] in danno del sig. [redacted]

gliava
tanza

[redacted] Detta legittimazione va ribadita anche in sede di gravame essendo la [redacted] portatrice dell'interesse a contestare la pignorabilità del bene medesimo, in qualità di soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale.

le da

Secondo la Cassazione infatti *Ai sensi dell'art. 619 c.p.c., può essere proposta opposizione* [redacted] *al tanto dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati,* [redacted] *oppure che si presenti come titolare di alcuni particolari diritti di credito ad efficacia reale,*

[redacted] *non consentibili di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, e dunque prevalenti sulla pretesa del creditore procedente* (Cassazione civile sez. III 31 agosto 2011 n. 17876); in termini generali la Suprema Corte ha affermato che l'azione di opposizione di terzo nel procedimento esecutivo non è un'azione reale di revindica, ma un'azione di accertamento della illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e nei confronti del terzo che sullo stesso vanta un diritto che possa ritenersi prevalente su quello che compete al creditore procedente in relazione all'oggetto dell'esecuzione, (Cass. 9 giugno 1972 n. 1918, in *Dir. fall.*, 1973, II, 71); tale azione ha, quindi, anche natura personale, dovendosi attribuire all'indicazione della proprietà o di altro diritto reale, contenuto nella disposizione dell'art. 619 c.p.c., carattere esemplificativo, e potendo, perciò, detta azione essere esercitata anche sulla base di altri diritti prevalenti sulla pretesa del creditore procedente (Cass. 4 novembre 1982 n. 5789).

Pertanto anche in caso di pignoramento di quota di un mezzo di diritto di superficie su bene immobile in comproprietà a due soggetti, su cui sia stato costituito - anteriormente al pignoramento - un fondo patrimoniale avente ad oggetto il suddetto bene, il coniuge cointestatario insieme al debitore esecutato del fondo patrimoniale deve ritenersi legittimato a proporre opposizione alla espropriazione forzata in quanto vanta sul bene pignorato un diritto che può prevalere rispetto a quello del creditore.

Ciò posto si osservi che secondo la costante giurisprudenza di legittimità *Quando il soggetto che ha costituito il fondo patrimoniale propone, contro il creditore che voglia procedere su un bene facente parte del fondo l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. (riconducibile nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione per impignorabilità del bene) è tenuto ad allegare, quale fatto costitutivo della domanda di accertamento dell'inesistenza della pignorabilità, il fatto dell'annotazione della costituzione nell'atto di matrimonio, inerendo esso all'enunciazione dei fatti giustificativi della impignorabilità. Deriva da quanto precede, pertanto, che il giudice che in sede decisoria rilevi la mancata allegazione di tale fatto non introduce nel processo una questione nuova, ma si limita a rilevare in iure che la domanda sottesa alla opposizione non è stata articolata con la deduzione di tutti gli elementi che "in iure" sono necessari, a livello di allegazione, per giustificarla, con la conseguenza che detta rilevazione non integra l'obbligo dell'art. 183 comma 3 c.p.c. (ora comma 4) atteso che fra le questioni cui fa riferimento tale norma non rientra quella derivante dall'omessa allegazione di un fatto costitutivo "in iure" della domanda giudiziale. (cfr. Cassazione civile sez. III 28 settembre 2012 n. 16526; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, 25 marzo 2009, n. 7210, Cass. Civ. Sez. III, 8 ottobre 2008, n. 24798, Cass. Civ. Sez. I, 5 aprile 2007, n. 8610, Cass. Civ. Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684). Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 21658 del 13 ottobre 2009) hanno infatti chiarito la diversa valenza della trascrizione e dell'annotazione al fine dell'opponibilità ai terzi della costituzione del fondo, stabilendo che "La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo".*

E' pertanto fondata l'eccezione dell'appellante in merito alla inopponibilità nei suoi confronti della costituzione del fondo patrimoniale: la [redacted] infatti non ha né allegato né provato l'avvenuta annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, in quanto detta allegazione non si rinviene nell'atto di citazione in opposizione che ha instaurato il giudizio di primo grado, contenuto nel fascicolo d'ufficio: la citazione infatti fa menzione solo dell'atto pubblico a rogito notaio [redacted] il 3.8.1998, registrato il 10.8.1998 presso l'Ufficio del registro di [redacted] al n. 962 serie I, trascritto

il soggetto
re su un
"ambito
de fatto
il fatto
me dei
ice che
so una
non è

il 7.8.1998 al n. reg. part. 4602. avente ad oggetto gli immobili siti in [redacted] e
appartimenti, quanto alla proprietà superficiale a [redacted] in pari
quota, e, quanto alla nuda proprietà, al Comune [redacted] ogni ulteriore verifica è compromessa
dalla mancata costituzione dell'appellata nel presente grado di giudizio

L'accoglimento del detto motivo d'appello esime il Collegio dalla disamina delle ulteriori
censure e della prospettata questione di illegittimità costituzionale.

In conclusione la sentenza appellata va integralmente riformata ed adottata, previa
dichiaratoria della pignorabilità dei beni eseguiti, una pronuncia di rigetto dell'opposizione
all'esecuzione promossa da [redacted] e confronti di [redacted]
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la
sentenza n. 219/2011 emessa dal Tribunale Civile di Pesaro - Sezione distaccata di Fano in
data 12.7.2011 proposto da [redacted] -APPELLANTE- contro [redacted]
[redacted], Condominio [redacted] Equitalia [redacted] APPELLATI-
ogni altra diversa domanda eccezione e deduzione disattese così provvede:

1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la pignorabilità
del bene oggetto di esecuzione e rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da [redacted]
[redacted] e confronti [redacted]
[redacted] al pagamento delle spese di lite sostenute da [redacted]
[redacted] che per il primo grado si liquidano in complessivi €. 4.500,00 per compensi oltre
Iva e Cap come per legge e per il secondo grado si liquidano in complessivi €. 3.960,00 oltre
Iva e Cap come per legge.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2013

Il Consigliere est.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Carmela Rosalia Solito

Il Presidente

Dr. Carmine Bielli

CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE CIVILE

Depositato in Cancelleria

40/01/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Carmela Rosalia Solito

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dell'Avv. Chierini, A. d.

nell'interesse di _____

munita della seguente formula esecutiva:

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Ancona,

14 GEN 2014

